



TRIBUNALE DI BARI
TERZA SEZIONE CIVILE

Il Giudice Istruttore,

letti gli atti di cui al proc. n. XXXXXX e sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza del XXXXXX;

ritenuta, preliminarmente, l'inammissibilità o l'irrelevanza delle richieste istruttorie così come formulate dalle parti in quanto:

- le prove per testi articolate nelle memorie ex art. 183 c.p.c. risultano essere generiche e superflue rispetto alla decisione;

- l'espletamento della ctu tecnica e della ctu medico-legale richieste non risultano necessarie, tenuto conto dell'assenza di contestazione circa la dinamica del sinistro e della mancata formulazione di una richiesta di danno biologico iure proprio da parte del coniuge e dei figli superstiti, in citazione, risultando, ad un primo esame, tale domanda inserita tardivamente, solo in sede di memorie ex art. 183 c.p.c., salva diversa valutazione nel merito;

rilevata la richiesta di emissione di ordinanza, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. onde tentare la conciliazione della presente controversia, formulata congiuntamente dalle parti;

visto l'importo delle buste paga depositate con la memoria istruttoria (da cui risulta un reddito netto di circa € 2000,00 mensili, vedasi ultima busta paga), nonché l'ammontare delle pensioni percepite dagli attori, come da estratto Inps depositato con la memoria di replica, ammontante a circa € 1350,00 lordi mensili (non dovendosi tener conto di tredicesime ed arretrati, che sono voci una tantum);

ritenuto che, tenuto conto della parte di reddito che sarebbe stata destinata al sostentamento del defunto (Cass. n. 10304/2009), quantificabile equitativamente in circa € 400,00 mensili, residui un danno patrimoniale di circa € 300,00 complessivi mensili in capo agli attori, moltiplicabile equitativamente per 13 mensilità e per 20 anni, tenuto conto dell'età del defunto e dei figli minori;

considerati i parametri della Tabella di Milano, relativi all'anno 2014, circa la quantificazione del danno parentale al coniuge ed ai figli, che attribuisce agli stessi una somma compresa tra € 163.990 ed € 327.990, tenuto conto della qualità di coniuge e di figli del soggetto deceduto, della giovane età degli stessi e della prematura scomparsa del consorte-padre;

che si ritiene equo stimare un risarcimento del danno pari ad € 240.000 per ciascun figlio e ad € 270.000 per la moglie;

osservato che, dalla dinamica descritta negli atti, salva diversa valutazione nel merito, risulterebbe un concorso di colpa del danneggiato, stimabile equitativamente nel 30%, tenuto conto dell'elevata velocità che non ha consentito un arresto tempestivo del veicolo, risultando comunque prevalente la responsabilità del conducente che non ha rispettato il diritto di precedenza, invadendo la carreggiata percorsa dal TIZIO; rilevato che sulla somma così riconosciuta devono liquidarsi gli interessi legali e la rivalutazione dalla data dell'illecito e che, tuttavia, avendo liquidato le somme già rivalutate al 2014, sia opportuno aggiungere la rivalutazione dal 2015 e far decorrere gli interessi legali da una data intermedia tra evento e liquidazione, stimata in giugno 2014, onde evitare una duplicazione tra interessi e rivalutazione;

P.Q.M.

rigetta le richieste istruttorie;

formula proposta conciliativa nei termini seguenti:

- Pagamento della complessiva somma di € 580.000 (così arrotondata da € 579.600) in favore di parte attrice (di cui € 336.000 in favore dei minori), oltre rivalutazione nella misura dell'indice istat a partire dal 1.1.2015 ed interessi legali sulla somma anno per anno rivalutata a decorrere dal giugno 2014;
- Spese legali quantificate nella misura di € 10.530,00 di cui € 530,00 per spese, oltre rimb.forf., iva e cap come per legge.

Evidenzia che, ove le parti non dovessero aderire alla proposta formulata e la compagnia volesse coltivare l'azione di rivalsa formulata in comparsa di costituzione, dovrà procedersi alla notifica della comparsa al convenuto contumace.

Rinvia la causa all'udienza del XXXXXX per la verifica.

Si comunichi.

Bari,XXXXXX

Il Giudice